

ALLEGATO A

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

AVVISO PUBBLICO

Presentazione di iniziative per il progetto

Arte sui Cammini

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – A chi è rivolto l'avviso

Art. 4 – Quale tipologia di progetti si può presentare

Art. 5 – Quali sono le spese ammissibili

Art. 6 – Quale è l'entità del contributo regionale

Art. 7 – In che modo presentare le domande

Art. 8 – Motivi di inammissibilità delle domande

Art. 9 – Criteri di valutazione e formazione della graduatoria

Art. 10 – Esecuzione delle attività, obblighi a carico del beneficiario e vincoli sulle opere realizzate

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo regionale

Art. 12 – Informazioni sul procedimento

Art. 13 – Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

Art. 14 – Decadenza e revoca del contributo

Art. 15 – Obblighi informativi e attività di monitoraggio e controllo

Art. 16 – Informativa ai sensi del D.LGS 196/2003

ARTICOLO 1 – PREMESSA

La Regione ha individuato nel **Sistema dei Cammini di Spiritualità** uno degli ambiti tematici e territoriali su cui concentrare gli interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio.

Il Lazio è infatti un importante crocevia di itinerari storici e religiosi che uniscono un vasto insieme di centri storici, beni culturali e paesaggistici capillarmente diffusi sul territorio. I Cammini individuati si ricollegano in gran parte alla vita di santi e ad episodi del cristianesimo e testimoniano più in generale una lunga storia di pellegrinaggi e scambi culturali tra il nord e il sud Europa, tra l'Oriente e l'Occidente.

La Regione, consapevole delle potenzialità culturali dei percorsi, ha già lavorato molto su questo tema, investendo soprattutto sulla individuazione e sulla percorribilità a piedi dei diversi itinerari.

I percorsi interessati sono: la *Via Francigena nel nord*, dal confine con la Toscana a Roma; la *Via Francigena nel sud*, da Roma a Minturno e a Cassino, ai confini con la Campania e il Molise; il *Cammino di Francesco*, alla scoperta dei luoghi francescani, dall'Umbria a Roma attraverso la Valle Santa reatina e il *Cammino di Benedetto*, che attraversa il Lazio interno dal territorio di Leonessa a Montecassino.

La Via Francigena nel nord

La Via Francigena è un itinerario di pellegrinaggio di origine medievale che unisce il nord Europa con una delle capitali della cristianità, Roma, sede pontificia e luogo di sepoltura dei Santi Pietro e Paolo. In Italia l'itinerario, dopo il passo del Gran San Bernardo, attraversava, tra le altre città, Aosta, Pavia, Parma, Luni, Siena, Viterbo e giungeva a Roma. Nel Lazio la Via Francigena ripercorre in gran parte l'antico tracciato romano della Via Cassia, all'interno di contesti paesaggistici di notevole interesse come la Tuscia e la Campagna Romana.

La Via Francigena nel sud

Da Roma la Via Francigena proseguiva, lungo le due direttrici della Via Appia e delle Vie Prenestina e Casilina, verso i porti pugliesi in direzione della Terra Santa. Si tratta di un percorso che nel Lazio attraversa i territori dei Castelli Romani, dei Monti Lepini, della Ciociaria, della Riviera Pontina e del Golfo di Gaeta, coinvolgendo parchi, riserve naturali e paesaggi di grande valore storico-culturale.

Il Cammino di Francesco

L'itinerario del Cammino di Francesco attraversa i diversi luoghi dove il Santo si ritirò in preghiera e penitenza: gli eremi, i santuari, le antiche foreste e le città medievali che ispirarono l'amore del Santo d'Assisi per la natura. Il Cammino parte dal Santuario della Verna in Toscana, luogo in cui Francesco ricevette le stigmate, raggiunge Assisi, presso la cui Basilica si trova la tomba del Santo, prosegue nella Valle Santa reatina, che vede la presenza dei quattro santuari francescani posti in corrispondenza dei punti cardinali, fino ad arrivare a Roma.

Il Cammino di San Benedetto

Dai confini dell'Umbria il Cammino di Benedetto raggiunge le abbazie fondate dal Santo attraverso i paesaggi naturali dell'appennino laziale. Tra i più significativi luoghi attraversati vi sono la grotta del Sacro Speco a Subiaco dove Benedetto visse, le architetture gotiche cistercensi di Casamari e Trisulti, annoverati tra i più importanti monasteri italiani, e l'abbazia di Montecassino, dove Benedetto morì.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

Con il presente avviso si vuole avviare una nuova fase di valorizzazione dei territori interessati dagli itinerari, più orientata, rispetto alle precedenti esperienze, all'arricchimento qualitativo del cammino e dei paesaggi attraversati.

Il rapporto diretto con il paesaggio, anche nella sua dimensione interiore e spirituale, rappresenta infatti una delle più originali e preziose qualità dell'esperienza del camminare e al contempo una naturale modalità per migliorare la fruizione del territorio e dei beni che lo caratterizzano.

Un cammino, infatti, oltre ad essere un bene territoriale, ossia un itinerario di connessione tra nuclei insediativi che costituisce una traccia permanente del passato, è anche un bene paesaggistico. Esso può essere infatti considerato sia un segno, un'immagine significativa di un più ampio "quadro" o di un "palinsesto", sia un habitat all'interno del quale si stabilisce un rapporto biunivoco tra uomo e ambiente.

Coerentemente con le indicazioni del Consiglio d'Europa (contenute nella risoluzione 12/2007) – che favorisce, nell'ambito del Programma sugli Itinerari Culturali Europei, la pratica contemporanea della cultura e delle arti, per un turismo culturale e uno sviluppo sostenibile, e auspica la realizzazione di percorsi d'arte contemporanea per una valorizzazione del patrimonio di lungo termine ed anche per una educazione ai nuovi linguaggi dell'arte, in particolar modo tra i giovani europei – è sembrato naturale indirizzare l'avviso al mondo degli artisti e degli operatori del settore, ai quali proponiamo di misurarsi con i valori storici e spirituali dei diversi Cammini per realizzare una serie di produzioni artistiche che interagiscano con i paesaggi circostanti, entrandone a far parte.

La realizzazione di produzioni e percorsi artistici, richiamo per un pubblico numeroso e variegato, appare strumento efficace per incrementare una fruizione di qualità dei Cammini, per esaltarne il paesaggio naturale e storico, in armonia con la loro natura spirituale.

La Regione intende pertanto, con il presente avviso, dare avvio ad un percorso volto a sostenere lo sviluppo e la successiva eventuale realizzazione di opere d'arte da collocare in aree pubbliche lungo i Cammini indicati (nei territori comunali di cui all'Allegato 1) che siano in grado di stabilire uno stretto rapporto con i contesti urbani e paesaggistico-ambientali attraverso lo sviluppo di sinergie innovative tra soggetti pubblici e privati idonee a garantire una valorizzazione effettiva e durevole del territorio.

ARTICOLO 3 – A CHI È RIVOLTO L'AVVISO

L'Avviso è rivolto a enti privati (società, imprese, associazioni, fondazioni, gallerie d'arte, enti morali, ecc.), commerciali o non commerciali, in possesso dei seguenti requisiti:

- PER LE IMPRESE
 1. avere la sede legale o operativa nel territorio regionale;
 2. essere regolarmente costituite e iscritte, da almeno 5 anni, negli appositi registri previsti dalle normative vigenti;
 3. operare, coerentemente con quanto previsto nel proprio statuto o con la sezione di iscrizione nel registro previsto dalle norme vigenti, da almeno 3 anni nella produzione e/o diffusione dell'arte contemporanea;

4. possedere una qualificata esperienza in progetti di rilievo nazionale e/o internazionale nel settore dell'arte contemporanea;
 5. ulteriori requisiti indicati nell'Allegato A1.
- PER GLI ENTI DIVERSI DALLE IMPRESE
 1. avere la sede legale o operativa nel territorio regionale;
 2. essere legalmente costituiti da almeno 5 anni e aver acquisito la personalità giuridica mediante iscrizione nei relativi registri;
 3. operare, coerentemente con quanto previsto nel proprio statuto, da almeno 3 anni nella produzione e/o diffusione dell'arte contemporanea;
 4. possedere una qualificata esperienza in progetti di rilievo nazionale e/o internazionale nel settore dell'arte contemporanea;
 5. ulteriori requisiti indicati nell'Allegato A1.

I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di erogazione dell'eventuale contributo, pena l'inammissibilità della domanda o la decadenza del contributo se già concesso.

Ciascun ente potrà partecipare con un'unica proposta progettuale, pena l'esclusione di tutti i progetti presentati dopo il primo.

La proposta può prevedere, anche ai fini della valutazione del grado di coinvolgimento delle comunità locali prevista dalla griglia di cui all'art. 9, la partecipazione di altri enti partner, pubblici o privati, chiamati a collaborare, eventualmente anche sotto forma di fornitori, alla progettazione o attuazione del progetto presentato. Nel caso di partecipazione di tali partner alla domanda deve essere allegato apposito atto di adesione di ciascun partner coinvolto.

L'ente che presenta l'istanza è l'unico beneficiario dell'eventuale contributo regionale e quindi unico soggetto legittimato a sostenere e rendicontare le spese ammissibili di cui all'art. 5, unico proprietario delle opere d'arte realizzate nonché unico responsabile dell'attuazione del progetto e del rispetto degli obblighi indicati all'art. 10.

ARTICOLO 4 – QUALE TIPOLOGIA DI PROGETTI SI PUO' PRESENTARE

Le proposte progettuali dovranno avere ad oggetto tutti i seguenti interventi:

- progettazione, realizzazione e posa in opera lungo i Cammini di cui all'art. 1, in spazi all'aperto di proprietà pubblica adiacenti o comunque agevolmente raggiungibili dai suddetti Cammini, di una serie di produzioni artistiche costituite da almeno 3 opere d'arte idonee ad integrarsi con i valori paesaggistici, storico-culturali e artistici del territorio.

Le suddette opere d'arte dovranno essere almeno 3 e avere le seguenti caratteristiche:

1. avere come tema la spiritualità e i caratteri storici, culturali e paesaggistici su cui i diversi percorsi basano la propria identità;
2. avere carattere permanente, attraverso l'uso di materiali (non deperibili o rinnovabili) che garantiscano la durata nel tempo;

3. avere una adeguata visibilità e accessibilità dai Cammini di cui all'art. 1;
4. essere collocate in spazi all'aperto, di proprietà di enti pubblici, adiacenti o comunque agevolmente raggiungibili dai Cammini di cui all'art. 1;
5. essere collocate in spazi idonei a garantirne la conservazione in sicurezza e la fruibilità pubblica a titolo gratuito, secondo modalità e calendari concordati annualmente con la Regione e l'ente pubblico proprietario dell'area.

I progetti proposti, ove successivamente autorizzati dagli enti competenti, dovranno essere completati e resi fruibili al pubblico, entro e non oltre 12 mesi dalla trasmissione dell'Atto d'obbligo di cui all'art. 10.

Gli interventi previsti dovranno essere progettati e realizzati in conformità a tutte le disposizioni vigenti, anche in materia di edilizia e urbanistica, applicabili alla tipologia di intervento previsto e agli eventuali vincoli sussistenti sull'area pubblica individuata per l'ubicazione delle opere.

ARTICOLO 5 – QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI

Nel caso di concessione del contributo regionale, a seguito dell'acquisizione da parte dell'interessato delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti e alla conseguente trasmissione dell'Atto d'obbligo di cui all'art. 10, saranno considerate ammissibili a contributo le spese sostenute dall'ente beneficiario appartenenti alle seguenti categorie (considerate al lordo di eventuali imposte e altri oneri ove non recuperabili da parte del beneficiario, e nel rispetto dei massimali previsti):

- **spese per progettazione e realizzazione di:**
 - **nuove opere d'arte**, inclusi i materiali usati, la posa in opera, e i compensi agli artisti coinvolti;
 - **lavori accessori connessi alla fruizione e accessibilità** delle opere, incluse opere di sistemazione paesaggistica;
- **spese tecniche** anche per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
- **spese di promozione** delle opere d'arte, nel limite massimo del 10% dei costi complessivi previsti.

Ogni spesa, per essere ammissibile, deve comunque risultare congrua e quindi ragionevole rispetto ai prezzi di mercato. Per i lavori si fa riferimento ai prezzari regionali vigenti e, per quelli non presenti nei suddetti prezzari o per le acquisizioni di beni o servizi, a quelli di mercato comprovabili mediante preventivi o altra idonea documentazione. Per le opere d'arte è necessario allegare documentazione (es. perizie di stima o cataloghi o aggiudicazioni d'asta) idonea a comprovare la congruità del prezzo preventivato.

ARTICOLO 6 – QUALE È L'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Il contributo regionale concedibile per ogni progetto non potrà superare il 90% del costo complessivo del progetto e comunque l'importo massimo di € 150.000,00.

L'effettiva concessione del contributo regionale è subordinata alla trasmissione, da parte dell'interessato inserito in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 9, dell'Atto d'obbligo di cui all'art. 10 corredato dalla documentazione amministrativa, rilasciata dalle competenti autorità, attestante l'avvenuta autorizzazione alla realizzazione delle opere previste nel luogo indicato nel progetto.

L'Amministrazione Regionale non assume quindi alcun obbligo diretto con la pubblicazione della suddetta graduatoria, essendo la concessione del contributo subordinata al verificarsi delle sopraindicate condizioni.

L'Amministrazione Regionale non risponde, in alcun modo, nel caso in cui il contributo non possa essere concesso per il mancato rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, delle sopraindicate autorizzazioni entro i termini previsti. Pertanto tutti i soggetti interessati alla presentazione di un progetto nell'ambito del presente avviso hanno l'onere di verificare adeguatamente l'effettiva fattibilità del progetto anche ai fini del tempestivo rilascio delle connesse autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

La quota a carico del proponente può essere coperta mediante risorse proprie dello stesso o mediante sponsorizzazioni, donazioni o altre liberalità di terzi o contributi di altri enti pubblici.

Nel caso di risorse provenienti da terzi diversi da enti pubblici, che comportino l'obbligo per l'istante di pubblicizzare segni distintivi o informazioni o notizie riguardanti il soggetto terzo o l'attività dallo stesso svolta, né il terzo né i segni o le informazioni devono avere per oggetto o finalità:

- a. la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
- b. i messaggi di natura discriminatoria, sessista, o comunque lesivi della dignità umana e dell'etica pubblica;
- c. i messaggi comportanti promozione o valorizzazione di comportamenti nocivi alla salute pubblica, ivi compreso il gioco d'azzardo.

Le risorse complessive destinate al finanziamento dei contributi concedibili in relazione al presente Avviso Pubblico sono pari a € 1.725.000,00, a valere sul capitolo G24569, esercizi finanziari 2017 e 2018.

ARTICOLO 7 – IN CHE MODO PRESENTARE LE DOMANDE

La domanda di contributo, conforme all'Allegato A1 del presente Avviso, e comprensiva dei relativi allegati, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo proponente, dovrà essere trasmessa, entro **e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente Avviso pubblico**, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo:

cultura@regione.lazio.legalmail.it

Qualora il suddetto termine cada in un sabato o in un giorno festivo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La mail di posta elettronica certificata contenente la domanda deve riportare il seguente oggetto:

<p>AVVISO PUBBLICO Presentazione di iniziative per il progetto <i>Arte sui Cammini</i></p>

La domanda contiene un apposito campo destinato alla indicazione, da parte del proponente, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), eventualmente anche diverso da quello utilizzato ai fini della trasmissione della domanda, che verrà utilizzato dalla Direzione Cultura e Politiche Giovanili (di seguito Direzione competente), ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento, incluse le eventuali richieste di regolarizzazione documentale. Nel caso di omessa indicazione di tale indirizzo PEC verrà utilizzata da parte dell'Amministrazione, ai sopraindicati fini, la PEC da cui è stata trasmessa la domanda.

La domanda e i relativi allegati, per la loro validità, devono essere compilati, sottoscritti, scansionati e accompagnati dalla scansione del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Sono valide anche le domande e i relativi allegati presentati o sottoscritti nel rispetto delle ulteriori ipotesi previste dal citato articolo 65¹.

I soggetti interessati dovranno trasmettere tramite PEC i seguenti documenti:

1. Domanda, contenente anche l'attestazione dei requisiti di cui all'art. 3 (Allegato A1);
2. Scheda illustrativa della proposta corredata del cronoprogramma di attuazione degli interventi proposti (Allegato A2). La scheda deve contenere una relazione descrittiva del progetto e delle modalità di fruizione e valorizzazione nel tempo, anche in relazione al tema della spiritualità e dell'integrazione con il contesto urbano e paesaggistico culturale, nonché la descrizione dei luoghi in cui le opere verranno collocate, il nominativo di tutti gli artisti individuati per la realizzazione delle opere d'arte. Alla scheda possono essere allegate planimetrie, elaborati grafici, *rendering*, autorizzazioni o valutazioni o pareri preventivi eventualmente rilasciati dagli enti competenti in merito alla concreta attuabilità del progetto, ecc.;
3. Piano di comunicazione del progetto e di promozione delle iniziative attuate (Allegato A3). Il piano dovrà includere l'indicazione delle modalità con cui si prevede di pubblicizzare e divulgare le opere d'arte realizzate;
4. Scansione del documento d'identità del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c bis) del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità);
5. Curriculum professionale dell'organismo istante e dell'artista o degli artisti individuati per la realizzazione delle opere;
6. Documentazione attestante la congruità dei costi previsti per la realizzazione degli interventi proposti, secondo quanto indicato nell'art. 5.

Nel caso di domande coinvolgenti partner occorre inoltre specificare nel progetto le attività affidate ad ogni partner e allegare:

7. curriculum professionale dei partner coinvolti;

¹ Ai sensi del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

8. atto di adesione al progetto sottoscritto da legale rappresentante di ogni partner (Allegato A4).

ARTICOLO 8 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Le domande saranno ritenute inammissibili in caso di:

- mancato invio entro i termini fissati dall'articolo 6;
- mancata sottoscrizione della domanda nelle forme previste dall'art. 65 comma 1 del D.Lgs. 82/2005;
- presentazione da parte di soggetti privi dei requisiti previsti dall'articolo 3;
- trasmissione della domanda e degli allegati con modalità o a indirizzo difformi da quanto indicato all'articolo 7.

In tutti gli altri casi la Regione Lazio procederà, ove necessario, a chiedere apposita regolarizzazione o integrazione o chiarimenti. Detta regolarizzazione dovrà essere effettuata entro il termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda.

ARTICOLO 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Regione Lazio procederà all'esame istruttorio della documentazione pervenuta, al fine di accertare l'ammissibilità formale delle domande trasmesse.

Le domande formalmente ammissibili saranno esaminate da una Commissione composta da n. 3 membri, di cui:

- 1 dirigente regionale con esperienza nel settore dei beni culturali, in servizio presso la Direzione Cultura e Politiche Giovanili, che svolge anche le funzioni di Presidente della Commissione;
- 1 dipendente/dirigente regionale con esperienza nel settore dei beni paesaggistici;
- 1 esperto esterno individuato nell'ambito delle fondazioni partecipate dalla Regione che operano nel settore dell'arte contemporanea.

La Commissione opera a titolo gratuito, senza oneri a carico della Regione, ed è nominata dal Direttore Regionale Cultura e Politiche Giovanili, successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei seguenti criteri:

a. Qualità progettuale con riferimento alle opere d'arte da realizzare

	Punti
Qualità del progetto artistico anche in relazione al numero di opere proposto, al livello di coinvolgimento delle comunità locali nella fase di progettazione e realizzazione e alle modalità previste per la loro fruizione e valorizzazione	Fino a 15
Curricula degli artisti proposti	Fino a 15
Rilevanza del luogo individuato per la collocazione delle opere	Fino a 10
Capacità dell'intervento di incrementare e qualificare l'offerta culturale locale collegata al Cammino interessato e di integrarsi nel contesto paesaggistico	Fino a 5
Capacità delle opere di durare nel tempo	Fino a 5
Congruietà dei costi previsti per la realizzazione delle opere e affidabilità del crono	Fino a 5

programma di realizzazione	
Qualità del piano di comunicazione e di promozione delle opere	Fino a 5
Totale	60

La Commissione valuta le proposte presentate definendo la graduatoria di merito. Potranno essere ammesse a contributo le proposte progettuali che conseguono una valutazione di **almeno 40 punti sui 60 disponibili**.

La Commissione procederà quindi, per i soli progetti che abbiano superato la soglia minima prevista al precedente periodo, a quantificare il contributo concedibile, sulla base delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 5.

Nel caso di riscontrata incongruità di alcune spese ammissibili la Commissione potrà procedere a eliminare tale spesa dal progetto, ai fini della quantificazione del contributo, o a ricondurne l'importo entro limiti ritenuti congrui.

Al termine della procedura di valutazione, la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, con propria determinazione, approva la graduatoria trasmessa dalla commissione, con l'indicazione del contributo concedibile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco delle domande ritenute non ammissibili, con indicazione del relativo motivo di inammissibilità.

La suddetta determinazione verrà pubblicata, ad ogni effetto di legge incluso quello di comunicazione ai destinatari, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito: www.regione.lazio.it

ARTICOLO 10 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA', OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO E VINCOLI SULLE OPERE REALIZZATE

Ai soggetti ammissibili a contributo sulla base delle determinazioni di cui al precedente articolo, la struttura regionale competente invierà una comunicazione contenente un **Atto d'obbligo** che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente entro e non oltre 90 giorni dal suo ricevimento, pena la decadenza dalla ammissibilità a contributo.

La struttura regionale competente può autorizzare la proroga del suddetto termine in caso di formale richiesta, debitamente motivata e documentata, da parte dell'interessato.

All'atto d'obbligo deve essere allegata la documentazione amministrativa, rilasciata dalle competenti autorità, attestante l'avvenuta autorizzazione alla realizzazione delle opere previste nel luogo indicato nel progetto.

Nel caso di decadenza dalla ammissibilità a contributo per mancata trasmissione del suddetto atto d'obbligo e dei relativi allegati, la Direzione competente può procedere, ove ritenuto opportuno, allo scorrimento della graduatoria.

Il beneficiario del contributo è tenuto a svolgere, entro il termine previsto, tutte le attività descritte nel progetto valutato e ammesso a contributo.

È ammissibile una sola proroga al termine di conclusione degli interventi prevista, purché formalmente richiesta e adeguatamente motivata e documentata alla competente struttura regionale, che procede alla sua valutazione ed eventuale concessione.

Ogni altra variazione di elementi presenti nel progetto ammesso a contributo va previamente comunicata e motivata alla Direzione competente, che procede alla sua approvazione qualora

giustificata e, ove coinvolgente aspetti economici del progetto, limitata entro il massimo del 20% del valore del bilancio del progetto.

Le modifiche progettuali non tempestivamente comunicate alla Direzione competente, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la revoca integrale del contributo stesso.

Per il periodo successivo al completamento dell'intervento vigono **gli obblighi e i vincoli indicati di seguito:**

1. Il beneficiario deve garantire, per almeno 10 anni dal saldo del contributo, la conservazione in sicurezza, la cura e manutenzione, anche straordinaria, delle opere realizzate, provvedendo al loro ripristino nel caso di danneggiamento o furto. Tale obbligo viene meno nel caso in cui le opere vengano cedute in proprietà a enti pubblici, alle condizioni di cui al successivo punto 5;
2. le opere dovranno rimanere permanentemente fruibili al pubblico, a titolo gratuito, secondo modalità e calendari concordati annualmente con la Regione e l'ente pubblico proprietario dell'area;
3. le opere non potranno essere cedute in proprietà a terzi, salvo preventiva autorizzazione della Regione subordinata alla sussistenza in capo al terzo cessionario dei medesimi requisiti previsti per i beneficiari dall'art. 3 e dietro assunzione, da parte del terzo, di formale impegno alla prosecuzione del rispetto degli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2;
4. la costituzione o il trasferimento di diritti, diversi dalla proprietà, a favore di terzi, sulle opere potrà avvenire solo dietro preventiva autorizzazione della Regione subordinata alla verifica che l'operazione non contrasti con l'esigenza di valorizzazione e fruizione dell'opera e non rechi pregiudizio al rispetto degli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2;
5. la cessione della proprietà delle opere a enti pubblici potrà avvenire solo a titolo gratuito, o dietro corrispettivo non superiore alla quota di investimento rimasta personalmente a carico del beneficiario ai sensi dell'art. 5, fermo restando il formale impegno da parte dell'ente pubblico cessionario alla prosecuzione del rispetto degli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2;
6. le opere non potranno essere rimosse o trasferite dal luogo di ubicazione, salvo preventiva autorizzazione della Regione subordinata alla sussistenza di comprovate esigenze e sempre che la nuova collocazione rispetti i medesimi requisiti previsti per la precedente. Il trasferimento non fa comunque venir meno gli obblighi di cui ai precedenti punti da 1 a 5.

Qualsiasi inadempimento ai suddetti obblighi o vincoli, ove non derivante da formale autorizzazione rilasciata dalla Regione, potrà comportare la revoca, totale o parziale a seconda della gravità, del contributo.

ARTICOLO 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

L'erogazione del contributo avverrà secondo la seguente modalità:

- **Acconto del primo 30%**, subordinato alla presentazione di apposita polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da soggetto abilitato, dietro presentazione dei contratti stipulati dal beneficiario con i soggetti deputati alla esecuzione dell'intervento;
- **ulteriore acconto del 30%**, subordinato alla presentazione di apposita polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da soggetto abilitato, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto regolare impiego della prima quota di acconto;

- **saldo, o minor importo dovuto**, a seguito della conclusione della realizzazione del progetto e dell'inoltro, alla competente struttura regionale, di regolare rendicontazione conclusiva di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto,

Nel caso di mancata presentazione delle polizze fideiussorie sopraindicate il contributo verrà erogato in unica tranche, a seguito dell'inoltro, alla competente struttura regionale, della rendicontazione conclusiva di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto e dietro positiva verifica della stessa da parte della medesima struttura.

ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale è la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento per la concessione del contributo è l'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Il responsabile del procedimento è il funzionario Simone Quilici, in servizio presso la suddetta Area.

Qualsiasi informazione inerente lo stato del procedimento per la concessione del contributo può essere richiesta alla casella di posta elettronica: squilici@regione.lazio.it

ARTICOLO 13 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La verifica dell'Amministrazione sulla regolare realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e la conseguente liquidazione del contributo e conferma degli acconti eventualmente già erogati.

La documentazione necessaria alla rendicontazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione del progetto, con indicazione delle relative modalità di trasmissione, è indicata dall'Amministrazione ai beneficiari mediante comunicazione via posta elettronica certificata.

Tale documentazione deve essere trasmessa dai beneficiari del contributo, nel rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione, entro **30 giorni** dalla conclusione delle attività del progetto, salvo proroga concessa dalla struttura dietro motivata richiesta del beneficiario.

La documentazione inerente la dimostrazione delle spese sostenute deve essere in regola con le norme vigenti, anche in materia di antiriciclaggio.

Qualora nello svolgimento dell'attività di verifica dell'Amministrazione sul consuntivo dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente regionale della struttura competente trasmette all'interessato, via posta elettronica certificata, apposita richiesta assegnando un termine, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la struttura competente provvede a disporre la liquidazione del contributo con l'eventuale riduzione, sulla base della sola documentazione di rendicontazione presentata, salve le ipotesi di revoca integrale previste dal successivo articolo 14.

Il contributo liquidabile non può essere superiore ai massimali percentuali indicati dall'articolo 6.

Il contributo effettivamente liquidabile ammonta a quello regolarmente rendicontato e verificato dalla Direzione competente.

ARTICOLO 14 - DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Fermo restando la decadenza prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, è disposta la revoca integrale del contributo assegnato nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti in capo al beneficiario dall'art. 3 prima della conclusione dell'intervento;
- mancata realizzazione degli interventi entro i termini previsti dall'art. 4 e dall'art. 10, o in quelli fissati a seguito di formali proroghe concesse dall'Amministrazione;
- violazione dei vincoli sulle opere previsti dall'art. 10;
- gravi violazioni agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20 della L.R. 20/05/1996, n. 16;
- nelle ulteriori ipotesi di revoca o decadenza previste nel presente Avviso (es. variazioni non autorizzate o mancato rispetto dei vincoli e obblighi ai sensi dell'art. 10).

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI INFORMATIVI E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *"1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi..."*.

La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi ed a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti, la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive presentate e la regolare esecuzione delle attività previste.

ARTICOLO 16 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti partecipanti all'Avviso pubblico nel corso della procedura amministrativa, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura stessa ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso delle qualità richieste e, pertanto, la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione regionale per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

In relazione ai suddetti dati, ai soggetti partecipanti all'Avviso pubblico sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia interesse, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Lazio. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili domiciliato, per la carica, presso la sede di Via Cristoforo Colombo, 212 - Roma.